



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

***Valutazione Impatto Ambientale delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale***

*** * ***

Parere n. 482 del 3 luglio 2023

Progetto:	<p><i>Procedura di Verifica di Attuazione, ex art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.</i></p> <p><i>Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano</i></p> <p><i>Progetto Esecutivo "Intervento di modifica delle linee con spostamento dei sostegni P.7N(T365) e P.10N(T754/755) a Sud Est degli attuali in località Lovernato-Ospitaletto (BS)"</i></p> <p>IDVIP: 3686</p>
Proponente:	<p><i>Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

1. Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

2. Ricordata la normativa che regola il funzionamento delle procedure di VIA Speciale, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e, in particolare, l’art. 216 “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*”, comma 27;
- il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

PREMESSO che:

- con nota prot. 11710 del 31/07/2020, acquisita al prot. CTVA/2394 del 31/07/2020, il Comune di Ospitaletto ha trasmesso la propria Delibera di Giunta n. 88 del 27/07/2021 recante *approvazione del progetto esecutivo dei lavori richiamati nella lettera del Sindaco di Ospitaletto del 6 agosto 2019,*

prot.16240, in ottemperanza alla prescrizione P7 (messa a dimora filare di piante alto fusto) e alla prescrizione P9 (sostituzione del ponte in legno pedonale) per l'accesso protetto al parco pubblico;

-la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito Proponente) in data 7/08/2020 con nota prot. 070820-00001 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 163/2006, per quanto applicabile dall'art. 216, c. 27, del D. Lgs. 50/2016, documentazione in osservanza alle condizioni ambientali riportate nella Determina Direttoriale n. 203 del 7/07/2020 per la prosecuzione della procedura di Verifica di Attuazione inerente il progetto "*Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Progetto Esecutivo "Intervento di modifica delle linee con spostamento dei sostegni P.7N(T365) e P.10N(T754/755) a Sud Est degli attuali in località Lovornato-Ospitaletto (BS)"*";

- la nota è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot.n. MATTM/64669 in data 17/08/2020;

- la Divisione con nota MATTM/66989 in data 31/08/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2616 in data 31/08/2020 ha trasmesso, ai fini delle valutazioni di competenza, la nota sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

- con nota prot. CTVA/2863 del 21/09/2020, il Presidente della Commissione ha inviato alla Direzione la proposta di assegnazione della presente procedura indicando il Referente Istruttore; con nota prot. CTVA/408 del 2/02/2021 il Presidente della Commissione ha riassegnato la presente procedura;

RILEVATO che per il progetto in argomento:

- con la Deliberazione n. 42/2009 del CIPE "*Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definito (CUP E 31B05000390007)*", è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera con Prescrizioni e Raccomandazioni;

- che rispetto alla risoluzione delle interferenze relative al progetto *Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano*:

- con il parere CTVA n. 1532 del 27/06/2014, la Commissione ha valutato che

“....

- *nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con parere n. 288 del 21.05.2009, non è stata valutata la soluzione progettuale di tipo aereo relativamente alla risoluzione delle interferenze LEA 67-04 e LEA 64-23/2 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto, ma solo quella con linee interrato del progetto definitivo proposto;*

- *non è stato possibile esprimere valutazioni ambientali relativamente alla soluzione aerea per la risoluzione delle interferenze LEA 67-04 e LEA 64-23/2 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto, (realizzata a seguito di autorizzazione rilasciata dal CIPE n.42/2009), poiché non è stata presentata – antecedentemente all'inizio dei lavori - alcuna richiesta di autorizzazione della variante presso il MATTM.*

Poichè la variante progettuale che prevedeva la soluzione aerea avrebbe dovuto essere sottoposta a procedura di VIA e risulta essere stata già eseguita, si rassegna alla competente Direzione ogni conseguente valutazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n.152/2006.”

- con il parere CTVA n. 1595 del 01/08/2014 la Commissione ha ritenuto che:

- *“Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Speciale, conclusasi con parere n. 288 del 21.05.2009, non è stata valutata la soluzione progettuale di tipo aereo relativamente alla risoluzione delle interferenze LEA 67-04 e LEA 64-23/2 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto, ma solo quella con linee interrato;*

- *Non è stato possibile esprimere valutazioni ambientali relativamente alla soluzione aerea per la risoluzione delle interferenze LEA 67-04 e LEA 64-23/2 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto, (realizzata a seguito di autorizzazione rilasciata dal CIPE*

- n.42/2009), poiché non è stata presentata - antecedentemente all'inizio dei lavori - alcuna richiesta di autorizzazione della variante presso MATTM.
- A fronte di una mancata valutazione degli impatti generati dalle opere realizzate (la variante progettuale che prevedeva la soluzione aerea avrebbe dovuto essere sottoposta a procedura di VIA) si ritiene necessaria una verifica che dovrà essere richiesta per l'attivazione di una procedura per la valutazione di un eventuale danno ambientale ai sensi dei disposti dell'art. 29 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.
 - In merito ai valori di induzione magnetica la variante in aereo realizzata, in applicazione del principio di precauzione, espressamente richiamato e ribadito anche all'art.1 della L. n.36/2001 "Quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici," doveva rispettare l'obiettivo di qualità di 3 microtesla del campo magnetico previsto dalla normativa vigente per le aree gioco per l'infanzia, in ambiti abitativi, scolastici e in genere i luoghi adibiti a permanenze prolungate (cioè non inferiori a quattro ore giornaliere) effettuando le simulazioni secondo quanto riportato nel DM 29/05/2008.
 - In merito ai valori di induzione magnetica la soluzione proposta di allontanamento degli elettrodotti dal parco, in applicazione del principio di precauzione, espressamente richiamato e ribadito anche all'art.1 della L. n.36/2001 "Quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici," deve rispettare l'obiettivo di qualità di 3 microtesla in tutta l'area del parco urbano dei fanciulli.
 - In merito all'interferenza paesaggistica con il Borgo di Lovernato e il Santuario di S.Maria si ritengono condivisibili le valutazioni del MIBAC.
 - Si ritiene inoltre che dovranno essere valutate tutte le alternative progettuali che considerano la presenza del parco urbano per fanciulli, il nucleo storico di Lovernato e le aree archeologiche presenti. La soluzione progettuale dovrà prevedere il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microtesla in tutta l'area del parco urbano dei fanciulli e tutte le opere di mitigazione ambientale per preservare il paesaggio nell'intorno della Chiesa di Santa Matia di Lovernato segnalata anche nel Piano Paesaggistico Regionale Lombardo. Tali opere saranno da concordarsi con il Comune di Ospitaletto e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici. "
- con il Parere CTVA n. 2034 del 8/04/2016 la Commissione ha verificato la sussistenza della compatibilità ambientale relativamente al "Progetto definitivo di risoluzione delle interferenze. Spostamento delle linee elettriche aeree Terna T.754 e T.755 a 132 kV e T.365 a 380 kV in località Lovernato/Ospitaletto (BS)", subordinata all'ottemperanza di prescrizioni;
 - con la Delibera CIPE n. 66 del 1/12/2016 è stato approvato il "Progetto Definitivo di spostamento delle linee aeree Terna in località Lovernato di Ospitaletto" con Prescrizioni e Raccomandazioni;
 - con Determina Direttoriale prot. DVA_DEC_2019-0000097 del 22/03/2019, tenuto conto del Parere CTVA n. 2958 del 22/02/2019, la Divisione ha stabilito "la non conclusione delle attività di verifica e controllo, per i motivi esposti nel parere n. 2958 del 22 febbraio 2019" e ha comunicato al Proponente di provvedere a trasmettere "entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai fini della positiva conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione Fase I, ai sensi dell'artt. 185, cc. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006, la documentazione tecnica ed amministrativa in riscontro a quanto richiesto nel parere";
 - con Determina Direttoriale n. 203 del 7/07/2020, tenuto conto del Parere CTVA n. 3628 del 7/02/2020, la Direzione ha stabilito "la non conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione – Fase I per i motivi esposti alla pagina 17 nel citato parere n.3268 del 7 Febbraio 2020 della CTVA" e comunicato al Proponente di dover provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente parere, a:
 1. redigere e trasmettere tutta la documentazione tecnico-amministrativa per l'ottemperanza alle prescrizioni della Delibera CIPE n. 66/2016 nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22 e alla raccomandazione n. 2;

2. in particolare per le prescrizioni n. 7 e n. 9 della Delibera CIPE n. 66/2016, redigere e trasmettere i progetti esecutivi relativi a quanto richiesto dal Comune di Ospitaletto e i loro relativi costi al fine di poter esprimere una valutazione degli stessi.

RILEVATO che:

-il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di accertare il recepimento delle condizioni ambientali indicate nella Determina Direttoriale n. 203 del 7/07/2020 così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata MATTM/66989 in data 31/08/2020:

Allegati alla nota del Proponente prot. prot. 070820-00001 del 7/08/2021

- ✓ 2020-08-Tabella-finale-presc-raccomandazioni-non-ottemperate
- ✓ 2020-08-Tabella-finale-presc-raccomandazioni-non-ottemperate
- ✓ Accompagnatoria-prot-11710-del-31-luglio-2020
- ✓ allegato-1-d-203-del-07-07-20
- ✓ allegato-2-parere-n-3268
- ✓ Bozza-convenzione-messa-a-disposizione-fondi-Comune-di-Ospitaletto
- ✓ computo-metrico-allegato-a
- ✓ delibera-giunta-n-88
- ✓ Email-X-ARPA-del-07-11-2017
- ✓ inserimento-fotografico-schede-tecniche-allegato-d
- ✓ Istanza-valutazione-Rev0-Febbraio-2015
- ✓ Modello-MW-3834-1
- ✓ nota-Terna-prot-1114-12-10-2017
- ✓ parere-regularita-039-contabile-delibere
- ✓ parere-regularita-039-tecnica
- ✓ quadro-di-verifica-2-
- ✓ quadro-tecnico-economico-allegato-b
- ✓ Rapporto-Prova-E174176-01-02-03-04
- ✓ relazione-tecnica-allegato-c
- ✓ T-365-T754-755-BBM-Ottemperanze
- ✓ Terna-nota-del-27-11-2017
- ✓ Terna-AI-Presc4-Regione-01
- ✓ TERNA-P2019-0012502-15-02-2019
- ✓ Terna-Rel-finale-Terre-e-Rocce
- ✓ TRISPANO-P20180000655-05-06-2018-

RICHIAMATI i seguenti elementi descrittivi dell'opera, già oggetto di dettaglio nei precedenti pareri;

CONSIDERATO CHE

- Con Determina Direttoriale n. 203 del 7/07/2020, la Direzione ha disposto quanto segue "con riferimento all'istruttoria di Verifica di Attuazione- fase I, svolta ai sensi dell'art.185, cc 6 e 7 del D.Lgs. 162/2006 per il progetto esecutivo dell' intervento "Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Progetto Esecutivo - Intervento di modifica delle linee con spostamento dei sostegni P.7N(T365) e P.10N(T754/755) a Sud Est degli attuali in località Lovernato-Ospitaletto (BS)"- Ottemperanza prescrizioni n. 7 e n. 9 della Delibera CIPE 66/2016", la non conclusione dell'istruttoria di Verifica di Attuazione – Fase I per i motivi esposti alla pagina 17 nel citato parere n.3268 del 7 Febbraio 2020 della CTVIA che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parete integrante. (...) Art.1 (Condizioni ambientali) Al fine di dare conclusione all'istruttoria di Verifica di Attuazione –Fase I ai sensi dell'art. 185 c. 6 e 7 del D.Lgs.- 163/2006 e ss.mm.ii. "dell'Autostrada BreBeMi Collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. Intervento di modifica delle linee con spostamento dei sostegni P.7N(T365)

e P.10N(T754/755) a Sud Est degli attuali in località Lovernato-Ospitaletto (BS), il Proponente dovrà provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente parere, a:

1. redigere e trasmettere tutta la documentazione tecnico-amministrativa per l'ottemperanza alle prescrizioni della Delibera CIPE n. 66/2016 nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22 e alla raccomandazione n. 2;

2. in particolare per le prescrizioni n. 7 e n. 9 della Delibera CIPE n. 66/2016, redigere e trasmettere i progetti esecutivi relativi a quanto richiesto dal Comune di Ospitaletto e i loro relativi costi al fine di poter esprimere una valutazione degli stessi."

- che in relazione alla prescrizione n. 1 il proponente ha con nota prot. 11710 del 31/07/2020, acquisita al prot. CTVA/2394 del 31/07/2020, il Comune di Ospitaletto ha trasmesso la propria Delibera di Giunta n. 88 del 27/07/2021 recante approvazione del progetto esecutivo dei lavori richiamati nella lettera del Sindaco di Ospitaletto del 6 agosto 2019, prot.16240, in ottemperanza alla prescrizione P7 (messa a dimora filare di piante alto fusto) e alla prescrizione P9 (sostituzione del ponte in legno pedonale) per l'accesso protetto al parco pubblico;

- il Proponente, ha allegato alla documentazione la seguente tabella:

P/R	Testo	PARERE DI OTTEMPERANZA LUGLIO 2019	VA 1° FASE - Parere 3268-07 febbraio 2020	OTTEMPERANZA LUGLIO 2020
P3	Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere MIBAC.	Il parere del MIBAC contiene una prescrizione e una raccomandazione. La prescrizione è relativa all'esecuzione dei sondaggi archeologici in corrispondenza degli scavi. Tale prescrizione risulta ottemperata come indicato nella controdeduzione alla prescrizione n.1 del CIPE. La raccomandazione è relativa invece alla valutazione, in termini di compensazione paesaggistica, del restauro degli affreschi della Chiesa della Madonna. Al riguardo non esiste copertura economica nel piano dell'opera. Lo spostamento dei tralicci si configura infatti già quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" (cfr. prescrizione n.1 della delibera CIPE n.19/2016) ed infatti è ricompreso nella voce "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera" del quadro economico dell'Interconnessione A35-A4. Pertanto il quadro economico dell'opera prevede già il raggiungimento del limite del 2% dell'intero costo dell'intervento, come specificato dall'art. 165, comma 3, del DLgs 163/2006.	NON OTTEMPERATO	Il parere del MIBAC contiene una prescrizione e una raccomandazione. La prescrizione è relativa all'esecuzione dei sondaggi archeologici in corrispondenza degli scavi. Tale prescrizione risulta ottemperata come indicato nella controdeduzione alla prescrizione n.1 del CIPE. La raccomandazione è relativa invece alla valutazione, in termini di compensazione paesaggistica, del restauro degli affreschi della Chiesa della Madonna. Al riguardo non esiste copertura economica nel piano dell'opera. Lo spostamento dei tralicci si configura infatti già quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" (cfr. prescrizione n.1 della delibera CIPE n.19/2016) ed infatti è ricompreso nella voce "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera" del quadro economico dell'Interconnessione A35- A4. Pertanto il quadro economico dell'opera prevede già il raggiungimento del limite del 2% dell'intero costo dell'intervento, come specificato dall'art. 165, comma 3, del DLgs 163/2006. ALL.P3

		ALL.P3-9_Cipe 66_2016		
P4	Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere della Regione Lombardia.	Si allega la tabella di ottemperanza alle prescrizioni del parere di Regione Lombardia. ALL.P4_Cipe 66_2016	NON OTTEMPERATO	Il riscontro delle Ottemperanze è stato riportato direttamente nella tabella di ottemperanza alle prescrizioni dei pareri di Regione Lombardia ALL.: Terna_Al_Presc4_Regione_00.xls (allegato P4)
P5	Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'avvenuta presentazione della dichiarazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 del rispetto della norma vigente in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per piccoli cantieri con scavi di entità minore di 6.000 mc, in applicazione alla legge 9 agosto 2013, n. 98 art. 41-bis ; qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo delle terre il Proponente provvederà a redigere e trasmettere al MATTM per approvazione un'unica relazione che dettagli le modalità di smaltimento e/o recupero nonché i siti di destinazione finale di tutti i materiali. Rif. parere n. 6 (CTVIA-VAS).	Come previsto progettualmente (rif. elaborato ID 66375-00001-A00) tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci sono stati smaltiti in regime di rifiuto presso idonei impianti di recupero e/o discariche. Durante le operazioni di scavo sono stati eseguiti i campionamenti dei terreni per le analisi di laboratorio che ne hanno attestato la compatibilità per entrambe le destinazioni. Si allegano al riguardo la nota Terna Prot. n. 1114 del 12/10/2017 e la nota Terna del 27/11/2017 contenente la comunicazione mezzo mail all'ARPA del 07/11/2017 e le analisi di laboratorio dei terreni provenienti dagli scavi. Si allega altresì la Relazione finale Analisi Terre e Rocce da Scavo, e destino finale. ALL. P5-11-22	NON OTTEMPERATO	In relazione la normativa sulle terre e rocce da scavo, il progetto non prevedeva il riutilizzo in sito, in quanto tutto il materiale risultante dalle lavorazioni, sia quello nelle aree dei nuovi sostegni che quello nelle aree dei sostegni dismessi è stato conferito in discarica, pertanto non è stato necessario redigere il piano di utilizzo terre e rocce da scavo. In particolare nel primo caso il materiale in eccedenza riguardava terreno di scavo (le fondazioni a piloti trivellati ovviamente non hanno consentito il riutilizzo in sito del terreno scavato), nel secondo caso riguardava il calcestruzzo demolito risultante dalle demolizioni delle fondazioni dei sostegni dismessi nel Parco Pubblico in Località Lovernato. Si è pertanto deciso in assenza delle condizioni di riutilizzo delle terre, come trasmesso al MATTM nell'ambito della progettazione esecutiva, di smaltire in regime di rifiuto presso idonei impianti di recupero e/o discariche tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci. La relazione che dettaglia tutto ciò è stata appunto trasmessa al MATTM nell'ambito della Progettazione Esecutiva Rif Elaborato ID 66375-00001-A00). E' stato inoltre riportato ogni dettaglio anche nella richiesta Relazione Finale (Allegata). (allegato P5-P22)
P7	Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di un'area pari a due volte la superficie delle zone del Parco Pubblico che restano limitate alla fruizione per il passaggio delle linee elettriche. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà	Al riguardo si specifica che è stato predisposto apposito progetto delle aree a verde del Parco che rimangono limitate alla fruizione degli utenti per il paesaggio delle linee elettriche, che si allega come richiesto. Le aree interdette e le modalità di interdizione sono state preliminarmente condivise con Arpa come richiesto dalla precedente prescrizione 7 resa dal Ministero dell'Ambiente con Parere CTVIA n.2034 del 08/04/2016. In ottemperanza alla presente prescrizione si è quindi sottoposto alla Concedente CAL con esito positivo, (Rif nota SDP-U-1907-081-DT-INA) il progetto richiesto per la cui realizzazione si prevede un costo complessivamente pari a euro 30.000 che sarà sostenuto	NON OTTEMPERATO	In data 31/07/2020 è stato trasmesso dal comune di Ospitaletto la Delibera 88 del 27/07/2020 ed il Progetto proposto dall'amministrazione comunale in merito all'ottemperanza alle prescrizioni n. 7 e n. 9 - Delibera CIPE n. 66/2016. nella nota di accompagnamento è stata indicata la somma massima di 30.000 € che sarà messa a disposizione da Brebemi. A tale proposito in caso di positiva valutazione della proposta da parte del Ministero e della Concedente, Brebemi provvederà pertanto alla messa a disposizione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi (pari a euro 30.000,00 ricompresi nella voce imprevisti di cui alla comunicazione CAL prot. n. 3 del 26 luglio 2019), mediante la stipula di una apposita convenzione tra la Concessionaria e il Comune di Ospitaletto, che riallegiamo. (allegato P7-P9)

	comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 8 (CTVIA-VAS).	mediante l'utilizzo della voce degli Imprevisti di cui alla Delibera Cipe 66/2016 e come da comunicazione CAL prot. n. 3 del 26 luglio 2017. Attualmente è in corso la fase di coordinamento con il Comune interessato ALL.P7_Cipe 66_2016		
P9	Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di sistemazione delle aree del Parco Pubblico attrezzato e dell'intera area a servizi privilegiando la sua valenza ecologico-ambientale, nonché la sua fruizione ludico-ricreativa. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 10 (CTVIA-VAS).	Al riguardo si specifica che non esiste copertura economica nel piano dell'opera. Lo spostamento dei tralicci si configura infatti già quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" (cfr. prescrizione n.1 della delibera CIPE n.19/2016) ed infatti è ricompreso nella voce "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera" del quadro economico dell'Interconnessione A35-A4. Pertanto il quadro economico dell'opera prevede già il raggiungimento del limite del 2% dell'intero costo dell'intervento, come specificato dall'art. 165, comma 3, del DLgs 163/2006. ALL.P3-9_Cipe 66_2016	NON OTTEMPERATO	In data 31/07/2020 è stato trasmesso dal comune di Ospitaletto la Delibera 88 del 27/07/2020 ed il Progetto proposto dall'amministrazione comunale in merito all'ottemperanza alle prescrizioni n. 7 e n. 9 - Delibera CIPE n. 66/2016. nella nota di accompagnamento è stata indicata la somma massima di 30.000 € che sarà messa a disposizione da Brebemi. A tale proposito in caso di positiva valutazione della proposta da parte del Ministero e della Concedente, Brebemi provvederà pertanto alla messa a disposizione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi (pari a euro 30.000,00 ricompresi nella voce imprevisti di cui alla comunicazione CAL prot. n. 3 del 26 luglio 2019), mediante la stipula di una apposita convenzione tra la Concessionaria e il Comune di Ospitaletto, che rialleghiamo. (allegato P7-P9)
P22	Si prescrive che tutti i materiali provenienti dalle attività di scavo e di demolizione (previo accertamento dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo) dovranno essere sistemati in loco per riempimenti e risistemazioni o avviati al recupero presso impianti autorizzati. Rif. parere n. 27 (Regione Lombardia).	Come previsto progettualmente (rif. elaborato ID 66375-00001-A00) tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci sono stati smaltiti in regime di rifiuto presso idonei impianti di recupero e/o discariche. Durante le operazioni di scavo sono stati eseguiti i campionamenti dei terreni per le analisi di laboratorio che ne hanno attestato la compatibilità per entrambe le destinazioni. Si allegano al riguardo la nota Terna Prot. n. 1114 del 12/10/2017 e la nota Terna del 27/11/2017 contenente la comunicazione mezzo mail all'ARPA del 07/11/2017 e le analisi di laboratorio dei terreni provenienti dagli scavi. Si allega	NON OTTEMPERATO Nella relazione trasmessa non sono stati riportati i volumi degli scavi a consuntivo, è stato cambiato il sito di destinazione finale delle terre e non vi è evidenza alcuna dei motivi che hanno indotto la scelta di trattare le terre in regime di rifiuto.	Riguardo a quanto sopra indicato segnaliamo che tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci sono stati smaltiti in regime di rifiuto presso idoneo impianto di recupero e/o discarica. Durante le operazioni di scavo sono stati eseguiti i campionamenti dei terreni per le analisi di laboratorio che ne hanno attestato la compatibilità per tale destinazione. Riguardo il materiale sia di scavo che di demolizione dopo la rimozione è stato trasportato all'impianto di recupero individuato per destino finale, come risulta dai documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti - Formulario Rifiuti - uniti alla Relazione Analisi Terre e Rocce da Scavo e destino finale - RE23754C1DBX00020, alla quale si rimanda comunque per ulteriori dettagli e approfondimenti. In merito all'impianto individuato per il destino finale ed utilizzato

		altresi la Relazione finale Analisi Terre e Rocce da Scavo, e destino finale.		per conferire il materiale sia di scavo che di demolizione, era quello risultato disponibile al momento delle lavorazioni. (allegato P5-P22)
R2	Si raccomanda l'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Rif. parere n. 20 (Comando trasporti e materiale - Esercito Roma).	Non applicabile: Si è valutata l'applicabilità del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 ed è risultato non pertinente. L'area oggetto del presente intervento è infatti risultata decisamente modesta e non ha interessato immobili e mobili di interesse peculiare per quanto riguarda la storia politica militare.	NON OTTEMPERATO Si richiede di trasmettere la documentazione attestante quanto affermato	La verifica preventiva di bonifica da ordigni esplosivi è stata eseguita prima di avviare i lavori come indicato nella lettera del 27-11-2017 (Allegata). Per la verifica delle disposizioni relative il tema ostacoli alla navigazione aerea era stata inoltrata da Brebemi specifica istanza del 24/02/2016, unitamente al Modello per la segnalazione di ostacoli alla navigazione aerea con i dati della linea oltre che alle Coordinate dei Sostegni (Allegata). Il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 non è risultato pertinente pertanto non risulta applicabile. L'area oggetto del presente intervento, di modesta estensione non ha interessato immobili e mobili di interesse peculiare per quanto riguarda la storia politica militare eseguita verifica bibliografica anche dalla quale non risultano riscontri a riguardo). (allegato R2)

- che con nota del... TERNA, in merito alle prescrizioni richieste aveva rilevato che:

“ P4 – Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell’ambito della progettazione esecutiva, l’ottemperanza alle prescrizioni del parere della Regione Lombardia. Rif. parere n. 5 (CTVIAVAS). Il riscontro delle Ottemperanze è stato riportato direttamente nella tabella di ottemperanza alle prescrizioni dei pareri di Regione Lombardia ALL.: Terna_Al_Presc4_Regione_00.xls

- P5 - Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell’ambito della progettazione esecutiva, l’avvenuta presentazione della dichiarazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 del rispetto della norma vigente in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per piccoli cantieri con scavi di entità minore di 6.000 mc, in applicazione alla legge 9 agosto 2013, n. 98 art. 41 -bis ; qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo delle terre il Proponente provvederà a redigere e trasmettere al MATTM per approvazione un’unica relazione che dettagli le modalità di smaltimento e/o recupero nonché i siti di destinazione finale di tutti i materiali. Rif. parere n. 6 (CTVIA-VAS). In relazione la normativa sulle terre e rocce da scavo, il progetto non prevedeva il riutilizzo in sito, in quanto tutto il materiale risultante dalle lavorazioni, sia quello nelle aree dei nuovi sostegni che quello nelle aree dei sostegni dismessi è stato conferito in discarica, pertanto non è stato necessario redigere il piano di utilizzo terre e rocce da scavo.

- In particolare nel primo caso il materiale in eccedenza riguardava terreno di scavo (le fondazioni a piloti trivellati ovviamente non hanno consentito il riutilizzo in sito del terreno scavato), nel secondo caso riguardava il calcestruzzo demolito risultante dalle demolizioni delle fondazioni dei sostegni dismessi nel Parco Pubblico in Località Lovernato. Si è pertanto deciso in assenza delle condizioni di riutilizzo delle terre, come trasmesso al MATTM nell’ambito della progettazione esecutiva, di smaltire in regime di rifiuto presso idonei impianti di recupero e/o discariche tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci. La relazione che dettaglia tutto ciò è stata appunto trasmessa al MATTM nell’ambito della Progettazione Esecutiva Rif Elaborato ID 66375-00001-A00). E' stato inoltre riportato ogni dettaglio anche nella richiesta Relazione Finale (Allegata).

- P22 - Si prescrive che tutti i materiali provenienti dalle attività di scavo e di demolizione (previo accertamento dell’idoneità di detto materiale per il riutilizzo) dovranno essere sistemati in loco per riempimenti e risistemazioni o avviati al recupero presso impianti autorizzati. Rif. parere n. 27 (Regione Lombardia). Riguardo a quanto sopra indicato segnaliamo che tutti i materiali provenienti dallo scavo delle fondazioni dei nuovi tralicci e dalla rimozione delle fondazioni esistenti dei vecchi tralicci sono stati smaltiti in regime di rifiuto presso idoneo impianto di recupero e/o discarica. Durante le operazioni di scavo sono stati eseguiti i campionamenti dei terreni per le analisi di laboratorio che ne hanno attestato la compatibilità per tale destinazione. Riguardo il materiale sia di scavo che di demolizione dopo la rimozione è stato trasportato all’impianto di recupero individuato per destino finale, come risulta dai documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti - Formulario Rifiuti - uniti alla Relazione Analisi Terre e Rocce da Scavo e destino finale - RE23754C1DBX00020, alla quale si rimanda comunque per ulteriori dettagli e approfondimenti. In merito all’impianto individuato per il destino finale ed utilizzato per conferire il materiale sia di scavo che di demolizione, era quello risultato disponibile al momento delle lavorazioni.

- R2 - Si raccomanda l’osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Rif. parere n. 20 (Comando trasporti e materiale - Esercito Roma). La verifica preventiva di bonifica da ordigni esplosivi è stata eseguita prima di avviare i lavori come indicato nella lettera del 27-11-2017 (Allegata). Per la verifica delle disposizioni relative il tema ostacoli alla navigazione aerea era stata inoltrata da Brebemi specifica istanza del 24/02/2016, unitamente al Modello per la segnalazione di ostacoli alla navigazione aerea con i dati della linea oltre che alle Coordinate dei Sostegni (Allegata). Il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 non è risultato pertinente pertanto non risulta applicabile. L’area oggetto del presente intervento, di modesta estensione non ha interessato

immobili e mobili di interesse peculiare per quanto riguarda la storia politica militare (eseguita verifica bibliografica anche dalla quale non risultano riscontri a riguardo)".

VALUTATO CHE

limitatamente alla verifica di attuazione delle prescrizioni P7 e P9 previste dalla Delibera CIPE n. 66 del 1/12/2016 è stata predisposta la progettazione delle opere compensative previste dalla stessa Delibera, che ha trovato l'accordo tra la Società di Progetto BREBEMI S.p.A. di gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano ed il Comune di Ospitaletto, e l'approvazione dello stesso Comune di Ospitaletto anche in relazione agli aspetti finanziari.

Infatti, in relazione alla verifica di attuazione delle prescrizioni P7 e P9 il Comune di Ospitaletto, per quanto concerne il progetto di un'area pari a due volte la superficie delle zone del Parco Pubblico che restano limitate alla fruizione per il passaggio delle linee elettriche ed il progetto di sistemazione delle aree del Parco Pubblico attrezzato e dell'intera area a servizi privilegiando la sua valenza ecologico-ambientale, nonché la sua fruizione ludico-ricreativa, ha adottato la Delibera n.88 del 27 luglio 2020, con la quale la Giunta comunale ha preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente dell'Area Tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Finanziari e, con votazione unanime e concorde, approva il progetto esecutivo dei lavori previsti in ottemperanza alla prescrizione P7 e alla prescrizione P9.

Con la stessa delibera sono approvati gli allegati dei progetti presentati:

- computo metrico estimativo - Allegato A;
- quadro tecnico economico - Allegato B;
- relazione tecnica - Allegato C;
- inserimento fotografico – schede tecniche - Allegato D.

Con gli Allegati A e B della Delibera n.88 il Comune di Ospitaletto ha quindi approvato, il computo metrico estimativo ed il quadro economico delle opere previste per i progetti di cui alle prescrizioni P7 e P9. Il quadro economico e il computo estimativo sono stati redatti del dirigente dell'Area Tecnica e di seguito si riporta il quadro economico sviluppato:

PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 7 E N. 9 DELLA DELIBERA CIPE 66/2016 IN LOCALITA' LOVERNATO – OSPITALETTO		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
a. Lavori		
A base d'asta	Euro	38.800,00
Oneri per la sicurezza	Euro	1.940,00
Importo (a.)	Euro	40.740,00
b. Somme a disposizione		
Spese tecniche e collaudi (compreso IVA)	Euro	4.800,00
Incentivo per funzioni tecniche ai sensi art. 113	Euro	815,00
IVA sui lavori (10%)	Euro	4.074,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	2571,00
Importo (b.)	Euro	12.260,00
Totale opera (a.) + (b.)	Euro	53.000,00

Con l'Allegato C, in riferimento al progetto del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, la Giunta comunale di Ospitaletto ha approvato il programma dell'intervento di compensazione ambientale in ottemperanza alla prescrizione P7 e P9 della delibera CIPE 66/2016, in località Lovernato, d'intesa con la Società di gestione dell'autostrada BREBEMI. S.p.a., consistente:

- nella messa a dimora in un unico filare al lato nord del lotto di PIANTE ad alto fusto, nello specifico di n. 9 pioppi cipressini;
- nella sostituzione del ponte in legno pedonale per l'accesso protetto al parco pubblico, ad oggi rimosso in quanto ammalorato per la chiusura forzata e l'abbandono nei cinque anni di chiusura (2012-2017) del parco a seguito dell'interdizione per la presenza dei tralicci. Il ponte pedonale delle dimensioni pari a 10.00 m x 2.00 m verrà realizzato strutturalmente con travi, terzere, travetti curvi in legno di larice lamellare, mentre l'assito e il parapetto in legno di larice semplice.

Con la lettera di accompagnamento alla Delibera n.88 del 27 luglio 2020 la Giunta comunale di Ospitaletto, confidando nella soluzione del procedimento, ha informato la Società di concessionaria dell'autostrada Brescia-Bergamo Milano sugli oneri finanziari richiesti, ammontanti ad almeno 30.000 euro e ha dato la disponibilità, in caso di necessità di eventuali ulteriori fondi, ad integrare le eventuali ulteriori risorse economiche necessarie. Contestualmente è stata presentata la bozza della convenzione tra la Società di Progetto BREBEMI S.p.A. e il Comune di Ospitaletto, con gli impegni reciproci per la realizzazione dei due progetti previsti in ottemperanza alle prescrizioni P 7 e P9.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006

le prescrizioni P7 e P9 della Delibera CIPE n. 66 del 1/12/2016, alla luce della presentazione dei progetti previsti e del parere favorevole del Comune di Ospitaletto con Delibera n. 88 del 27 luglio 2020 possono considerarsi attuate.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**